



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

I giudici delegati alle procedure concorsuali,

sentito il Presidente del Tribunale,

ritenuto opportuno fornire indicazioni ai Curatori, ai Commissari Giudiziali, ai Liquidatori Giudiziali, ai Gestori delle Procedure di Sovraindebitamento in merito alla gestione dei conti correnti delle procedure concorsuali e/o di sovraindebitamento, in considerazione del fatto che sono pervenute richieste di alcune banche di comunicare le generalità dei soggetti che sarebbero da considerare *“titolari effettivi”* dei rapporti bancari accessi nell'ambito di tali procedure;

OSSERVANO quanto segue

Si premette che a norma dell'art. 34 l.f., *“le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente **intestato alla procedura fallimentare** aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore”*. La predetta norma, a differenza di quanto previsto prima delle modifiche ad essa apportate dal d.lgs. 5/06, non affida più al Giudice delegato il compito di indicare l'ufficio postale o l'istituto di credito presso il quale depositare le somme di pertinenza del fallimento, onerando il curatore di tale scelta né prevede alcuna autorizzazione del Giudice delegato all'apertura del conto corrente intestato alla procedura. Pertanto, per l'apertura del conto corrente il curatore non deve richiedere alcuna autorizzazione al Giudice delegato, potendo limitarsi a presentare all'ufficio postale o alla banca di propria scelta l'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento rilasciato in originale dalla Cancelleria, unitamente ad un proprio documento di identità e al proprio *specimen* di firma, se richiesto, con la precisazione che il curatore è tenuto ad operare la scelta dell'ufficio postale o della banca presso cui aprire il conto corrente in base alla convenienza delle condizioni offerte, secondo la diligenza che gli viene richiesta dall'art. 38 l.f. e sotto la propria responsabilità.

A questo proposito, si rileva che, come indicato anche sul sito ufficiale della Banca di Italia (sezione “FAQ”), nell'ambito delle procedure concorsuali in particolare, la società fallita o in concordato rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accessi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e, pertanto, l'intestatario del conto non potrà che essere la procedura concorsuale. Infatti, gli organi giudiziari ma anche gli

ausiliari del Giudice, allorché compiano operazioni finanziarie su disposizioni dell'Autorità giudiziaria, non sono mai considerabili né clienti né titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio. D'altronde, il richiamato art. 24 l.f. prevede espressamente, come sopra riportato, che il conto corrente sia intestato alla procedura fallimentare. *Mutatis mutandis* e nei limiti della compatibilità, con riguardo alle procedure di sovraindebitamento.

OSSERVANO ulteriormente

In relazione alla liquidità presente sui conti correnti, che le somme relative al cd. campione fallimentare, prenotate a debito dall'Erario, in forza dell'art. 146, co. 4, D.P.R. 115/02, devono essere versate "*appena vi sono disponibilità liquide*" e dunque con preferenza rispetto a ogni altro credito prededucibile. Pertanto, sarà onere del curatore, non appena la procedura acquisisca somme disponibili, richiedere alla Cancelleria la quantificazione delle somme dovute quale campione fallimentare e procedere celermente alla richiesta di autorizzazione al Giudice delegato al fine di assolvere al pagamento. Si precisa, inoltre, che l'indicazione di aver proceduto al pagamento del campione fallimentare deve essere contenuta in ogni istanza con la quale si richieda l'autorizzazione ad effettuare un pagamento e che tale circostanza deve, in ogni caso, essere segnalata, al più tardi, nel provvedimento con il quale si proceda al deposito del piano di riparto parziale e/o finale *ex art. 110 l.f.*.

La Cancelleria, a propria volta, procederà celermente agli adempimenti di propria spettanza in tempo utile a consentire ai Giudici delegati le verifiche di competenza e, comunque, entro i termini di deposito del piano di riparto parziale e/o finale *ex art. 110 l.f.*, segnalando prontamente eventuali criticità e procedendo indi celermente alle ulteriori verifiche di competenza in vista dell'eventuale chiusura della procedura.

Mandano alla Cancelleria per la sollecita comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Latina, Roma e Napoli ed ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, Roma e Napoli nonché per la sollecita comunicazione ai Curatori/Commissari Liquidatori/Commissari Giudiziali/ai Gestori delle Procedure di Sovraindebitamento ed a tutti gli interessati.

Si pubblichi anche sul sito internet del Tribunale di Latina.

Latina, 30 gennaio 2021

Dott.ssa Tiziana Tinessa

I Giudici delegati

Dott. Marco Pietricola

